ACCORDO DI COLLABORAZIONE SPORTIVAⁱ

TRA

	associazione sportiva dilettantistica, avente sede legale in		
	, Via n°, C.F.		
	, affiliata a ed iscritta nel registro		
CC	DNI n°, di seguito per brevità "associazione"		
	E		
	, nato il/_/_ a, C.F.		
	, residente in via		
	n°, tesserato ii , di seguito per		
bre	evità "sportivo dilettante";		
	PREMESSO CHE		
1)) <i>l'associazione</i> promuove attività sportiva dilettantistica nel settore del e per l'organizzazione di tale attività necessita della collaborazione dei propri soci e tesserati;		
2)) lo <i>sportivo dilettante</i> ha espresso la volontà di collaborare alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione svolgendo l'attività dii in qualità dii in quantov;		
3)	lo sportivo dilettante ha dichiarato		
	□ di non svolgere professionalmente tale attività;		
	□ di non avere una posizione Enpals aperta in relazione all'attività di istruttore;		
	☐ di non essere un dipendente pubblico		
	oppure		
	□ di essere un dipendente pubblico e di aver comunicato all'Amministrazione di appartenenza l'inizio di tale attività, consentita (ex art.90 L.289/2002) in quanto non prevede una retribuzione ma esclusivamente l'erogazione di indennità e rimborsi e in quanto prestata al di fuori dell'orario di lavoro ;		
4)	il Consiglio Direttivo, con provvedimento del/_/_, ha approvato una tabella di quantificazione dei rimborsi spese forfettari da riconoscere ai propri soci/tesserati in ragione della tipologia di impegno profuso. Tali emolumenti sono disciplinati dall'art.67, comma 1, lett. m) del TUIR ^{vi} ;		

LE PARTI CONVENGONO CHE

- 1. Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2. **Natura del rapporto.** Tale collaborazione di natura endoassociativa, in considerazione della tipologia di prestazione, delle modalità di esecuzione e dell'esplicita volontà espressa dalle parti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato;

3.	Organizzazione dell'attività. Le modalità di organizzazione del Consiglio Direttivo dell'associazione attraverso la predisposizi concordato con i soci/tesserati che si rendono disponibili a realizza garantire l'organizzazione dell'attività sportiva, si impegna a concollaboratore, o direttamente all'associazione, la propria eventuale sostituzione, così come si impegna a comunicare almeno 30 giori presente accordo;	one di un calendario di attività urle. Lo sportivo dilettante, al fine di municare ad altro socio/tesserato assenza al fine di garantire la sua	
4.	Compenso sportivo. Il rimborso spese viene erogato entro il/_/_ del mese successivo in base al calendario presenze attivato dall'associazione e viene pattuito in €,00 (/00) lorde l'ora, conformemente a quanto stabilito nella tabella dei rimborsi spese forfettari adottata dall'associazione vii. Il rimborso spese concordato sarà assoggettato, fiscalmente, alla disciplina definita dall'art.69 del TUIR viii e dall'art.25 della Legge 133/1999 ix, così come da ultimo modificata dall'art.90 della Legge 289/2002. Considerando che la norma esime dall'imposizione i primi Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di reddito, l'istruttore sarà tenuto a rilasciare - all'atto della corresponsione del singolo compenso - la dichiarazione relativa al superamento o meno di tale franchigia;		
5.	Durata. Il presente accordo è valido dal/_/_ al/_/_, data in cui scadrà di pieno diritti essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventua prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritti dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo. Resta inteso che, in relazione al natura del presente accordo, l'associazione può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico collaborazione sportiva, erogando i rimborsi spese forfettari in relazione all'impegno fino ad alloi profuso;		
6.	Diritto dell'immagine. Lo sportivo dilettante esprime il proprio consenso all'eventuale utilizzo della propria immagine da parte dell'associazione e degli eventuali sponsor per comunicazioni attinenti le attività promosse dall'associazione medesima. L'utilizzo di tali immagini non darà diritto ad alcur ulteriore compenso fatti salvi espliciti accordi scritti tra le parti. Lo sportivo dilettante si impegna inoltre, ad indossare l'eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dalla associazione;		
7.	Tutela della privacy. Lo sportivo dilettante viene incaricato al trattamento dei dati personali dei soci/tesserati effettuato nell'ambito delle finalità istituzionali dell'associazione e nel rispetto della tutela della privacy, secondo le modalità indicate dal responsabile del trattamento dei dati personali. Lo sportivo dilettante presta altresì il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all'espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo di collaborazione sportiva.		
	, il/		
PER ACCETTAZIONE			
Pe	r l'associazione sportiva dilettantistica		
Il legale rappresentante		lo sportivo dilettante	

ⁱ NOTE PER LA COMPILAZIONE

ii Lo sportivo dilettante può essere socio dell'associazione sportiva con cui collabora (ipotesi consigliata) e/o tesserato per una la Federazione sportiva nazionale/Disciplina sportiva associata/ Ente di promozione sportiva cui è affiliata l'associazione sportiva con cui collabora. In questi casi l'associazione e lo sportivo dilettante sono legati da un rapporto di natura associativa per cui si può parlare di "collaborazione endoassociativa".

iii Es: promozione, gestione, formazione, insegnamento, organizzazione, altro: specificare

^{iv} Es: insegnante, educatore, tecnico, istruttore, atleta, allenatore, coordinatore del settore, formatore del settore, organizzatore della manifestazione/evento sportivo, altro: specificare

^v Es: laureato in scienze motorie; diplomato ISEF; titolare del patentino di istruttore di _____ conseguito il __/__/con la partecipazione al corso indetto da _____ ; ha maturato esperienza come dirigente associativo; altro: specificare.

vi art. 67 del DPR 22 dicembre 1986, n.917 "1. <u>Sono redditi diversi se non costituiscono redditi</u> di capitale ovvero se non sono <u>conseguiti nell'esercizio di arti e professioni</u> o di imprese commerciali o da società' in nome collettivo e in accomandita semplice, <u>ne' in relazione alla qualita' di lavoratore</u> dipendente:

(...) m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche".

vii Oppure "il rimborso spese viene erogato entro il __/__/_ del mese successivo alla realizzazione dell'evento, in base al calendario presenze attivato dall'associazione, e viene pattuito in € ____,00 (______/00) l'ora, conformemente a quanto stabilito nella tabella dei rimborsi spese forfettari adottata dall'associazione"

viii art. 69 del DPR 22 dicembre 1986, n.917 "Premi, vincite e indennità". (...) 2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

x Articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche "1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo."